

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOTTI, AIRAGHI, ARRIGHI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, D'AGRÒ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, FOTI, FRANZ, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, GRILLO, LA GRUA, LA STARZA, LEO, ANNA MARIA LEONE, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MILANATO, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PERETTI, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, ROSITANI, SAGLIA, TAGLIALATELA, TRANTINO, ZACCHERA

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende consentire la possibilità alle autonomie locali di approntare interventi di salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali e fluviali interessate dal problema delle nutrie.

La nutria o coipo (*Myocastor coypus*) è un roditore particolarmente dannoso in

quanto la sua ampia diffusione nelle aree rurali e fluviali provoca l'ingenerarsi di numerosi problemi, tra cui è opportuno menzionare la distruzione delle rive dei fiumi e dei canali di irrigazione, con la costruzione di chilometri di cunicoli sotto gli argini, pericolosissimi nelle stagioni a rischio di alluvioni, il danneggiamento delle colture agricole, il disturbo, se non la predazione, a

carico delle nidiate di avifauna acquatica e la minaccia alla biodiversità.

Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che la nutria è uno dei maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l'uomo se non viene diagnosticata a tempo debito.

La necessità di contenimento demografico e di modifica delle leggi sulla base delle valutazioni maturate nel tempo, connessa con l'impatto gravissimo esercitato dalla specie sulle realtà sociale e naturale dei nostri territori, è ormai universalmente riconosciuta.

La nutria ha fatto la sua comparsa recentemente in alcuni ambienti umidi in Italia, fuggendo da allevamenti ed occupando con successo le nicchie ecologiche lasciate da altri animali oppure mai occupate.

Essendo una specie originaria di un altro continente non è disponibile e facil-

mente reperibile una sufficiente quantità di notizie sulla sua etologia.

Gli enti locali delle zone interessate hanno da tempo preso coscienza della pericolosità del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e controllo della specie completamente diverse rispetto al totale fallimento delle varie sperimentazioni a gabbie effettuate in vari territori durante gli ultimi anni.

Alla luce di quanto sopra detto appare evidente l'esigenza di escludere le nutrie dal campo di applicazione della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché di consentire alle competenti autorità di intervenire con ampia discrezionalità in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie animale, con l'eventuale supporto del Corpo forestale dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle nutrie (*Myocastor coypus*) ».

ART. 2.

1. Al fine di bloccare l'incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono predisporre piani di abbattimento selettivo delle stesse ovvero piani di bonifica con l'impiego di prodotti o mezzi selettivi.

2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

€ 0,26



14PDL0042570